

REGOLAMENTO (CE) N. 1281/1999 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1999

recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i succhi e i mosti di uva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce modalità d'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti dei codici NC 2009 60 e 2204 30 elencati nell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, della tariffa doganale comune delle Comunità europee.

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 3, e l'articolo 83,

Articolo 2

L'esattezza del prezzo all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 viene verificata su ciascun lotto.

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 822/87, per i succhi e i mosti di uve per i quali l'applicazione dei dazi doganali dipende dal prezzo all'importazione, l'esattezza di questo prezzo viene verificata mediante un controllo effettuato su ciascun lotto o mediante un valore forfettario, calcolato per origine e per prodotto in base alle quotazioni degli stessi prodotti nei paesi d'origine; che occorre stabilire i criteri secondo cui va determinato il regime di controllo da applicare; che le particolarità attuali del sistema d'importazione dei succhi e dei mosti di uva nella Comunità, e in particolare la mancanza di una regolarità di queste importazioni per quanto riguarda sia i quantitativi e la periodicità sia i luoghi d'importazione e l'origine di tali prodotti, non consentono di calcolare valori forfettari all'importazione che siano rappresentativi per verificare l'esattezza del prezzo all'importazione; che in tali condizioni è opportuno verificare questo prezzo su ciascun lotto, tenuto conto del fatto che queste importazioni non hanno un ritmo regolare;

Articolo 3

Ai sensi del presente regolamento, per «lotto» si intende la merce presentata sotto la scorta di una dichiarazione d'immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione d'immissione in libera pratica deve concernere esclusivamente merci aventi una stessa origine e un solo codice della nomenclatura combinata.

Articolo 4

1. Il prezzo all'importazione in base al quale i prodotti di cui all'articolo 1 sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee deve essere pari al prezzo fob del prodotto in causa nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità.

- (2) considerando che il prezzo all'importazione in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune deve essere pari al prezzo fob dei prodotti in causa, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale comunitario;

2. Qualora il prezzo all'importazione non possa essere determinato secondo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, i prodotti di cui all'articolo 1 sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee in base al valore in dogana determinato conformemente alle disposizioni degli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽³⁾.

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestiche per i vini,

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.